Repertorio n. 14.809 Raccolta n. 6.718

VERBALE DI ASSEMBLEA DI

FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno.

29 giugno 2022

In La Spezia, in via Domenico Chiodo civico 36, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, alle ore tredici e trenta.

Avanti a me dottor Niccolò MASSELLA DUCCI TERI, Notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

E' COMPARSO:

- CORNAGLIA FERRARIS PAOLO, nato a Cagliari il 19 febbraio 1952, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

"FONDAZIONE AUT AUT - AUTONOMIA AUTISMO"

con sede legale in La Spezia e indirizzo in via Domenico Chiodo n. 36, codice fiscale 91092630119, a quanto *infra* autorizzato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022, regolarmente trascritto sul corrispondente libro.

Detto comparente, dell'identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della suddetta Fondazione, convocata in questi giorno e luogo, alle ore tredici e trenta, giusta avvisi spediti in data 20 giugno 2022, come il

Comparente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Acquisizione dello *statuts* di Fondazione Ente del Terzo Settore e sottoscrizione dell'atto notarile relativo agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del D.lgs n. 117/2017 (Codice ETS, Enti del Terzo Settore);

2) Riconoscimento della personalità giuridica, in deroga al D.P.R. n. 361/2000 e in attuazione al D.lgs n. 117/2017. Conferma della persistenza patrimoniale ai fini della sussistenza dei requisiti di legge.

Per designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente, signor CORNAGLIA FERRARIS PAOLO, il quale accerta e constata:

a) la presenza di numero 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, signori CORNAGLIA FERRARIS PAOLO, Presidente, e BRUNETTI ALBERTO e BARICHELLO ROBERTO, Consiglieri. Risultano assenti i Consiglieri di Amministrazione signore Micheloni Giulia, Brusacà Diana, Messini Linda e Tosca Paola che hanno dichiarato di essere state edotte su quanto posto all'ordine del giorno e di nulla opporre;

b) risulta assente il Revisore dei Conti, signora MALATESTA CRISTIANA;

c) la presenza, in proprio o per delega, dei soci fondatori "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA", "A.G.A.P.O. ONLUS - ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PRONTO ORIZZONTE" e "FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO", tutti regolarmente rappresentati ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente - debitamente autorizzato dall'unanimità dei presenti alla

trattazione unitaria di quanto posto all'ordine del giorno - dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e designa me Notaio quale segretario per la verbalizzazione.

Il Presidente passa quindi a illustrare la proposta di trasformare la Fondazione in Fondazione ETS ricordando che le trasformazioni di fondazioni risultano contemplate dall'art. 42-*bis* Cod. Civ. introdotto dal D.Lgs 117/2017, dando così attuazione al contenuto della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022 e quindi far acquisire alla Fondazione lo *status* di Ente del Terzo Settore di cui al D.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ivi compreso il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.lgs. n.117/2017.

All'uopo il Presidente espone che la scelta di adeguamento statutario è condizione essenziale sia ai fini del riconoscimento di Ente del Terzo Settore, sia in relazione ai futuri sviluppi delle attività statutarie che si intenderanno realizzare, portando un miglioramento nella gestione della fondazione; infatti, grazie all'adeguamento dello statuto alla nuova normativa introdotta dal "Codice del Terzo Settore" è possibile ampliare il perimetro delle attività socialmente utili e di interesse generale verso la collettività, pur sempre nel rispetto dello scopo statutario, e dare più ampio respiro e sensibilità alla tematica dell'autismo. Non solo, ma l'assunzione della qualifica di ETS consentirebbe alla fondazione di dotarsi delle caratteristiche strutturali giuridiche messe come condizione di partecipazione e ammissione a bandi o gare indetti dalla Pubblica Amministrazione.

Il Presidente fa constare che l'organo di amministrazione ha dato corso a quanto previsto dal secondo comma di detta norma, tra cui la predisposizione di una relazione relativa alla situazione patrimoniale aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la data odierna nonché la relazione del Consiglio che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione ai sensi dell'art. 2500-*sexies* c.c., come richiamato dal suddetto art. 42-*bis* c.c.

Attesta, altresì, la presenza del patrimonio minimo a norma del comma 4 dell'art. 22 D.Lgs n. 117/2017, avendo i soci fondatori effettuato il conferimento di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nel modo seguente:

- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA", la somma di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

- "A.G.A.P.O. ONLUS ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PRONTO ORIZZONTE", la somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

- "FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO ETS", la somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

di cui io Notaio attesto l'integrità, sono somme che sono state versate dai soci fondatori sul conto corrente della "FONDAZIONE AUT AUT - AUTONOMIA AUTISMO" con regolari strumenti di pagamento come da ricevute dei bonifici che, in un unico allegato e vidimate ai sensi di legge, si allegano al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane del Comparente.

Il Presidente dà atto e informa che le suddette relazioni sono state depositate

presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti la presente assemblea.

Di seguito, il Presidente illustra il nuovo testo dello statuto sociale da adottare in adeguamento alla previsione di cui al D.Lgs n. 117/2017 e al fine di ottenere l'iscrizione nel R.U.N.T.S.

Il Presidente domanda ai presenti se desiderino formulare osservazioni o chiedere chiarimenti, ma sul punto nessuno prende la parola né richiede di verbalizzare alcuna dichiarazione.

Il Presidente mette ai voti quanto all'ordine del giorno proponendo, quindi, di:

- trasformare la Fondazione di Partecipazione in Fondazione ETS;

- assumere la denominazione **"FONDAZIONE AUT AUT - AUTONOMIA AUTISMO E.T.S."**;

- determinare in **euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** l'iniziale fondo di dotazione della Fondazione;

- confermare la sede in La Spezia e indirizzo in via Domenico Chiodo n. 36,

- confermare nella carica fino alla naturale scadenza del mandato, l'Organo Amministrativo;

- approvare il testo del nuovo Statuto.

L'assemblea, dopo relativa discussione, approva all'unanimità tutto quanto sopra proposto dal Presidente e prende atto che l'efficacia delle modifiche e della trasformazione avrà effetto dal decorso di sessanta giorni dall'iscrizione del presente atto presso il Registro Unico del Terzo Settore in assenza di opposizione di creditori, in conformità all'art. 2500-*novies* c.c., come richiamato dall'art. 42-*bis* c.c.

L'assemblea delibera infine di dare mandato al Presidente di fare quanto

necessario per il deposito della delibera nel Registro Unico del Terzo Settore, conferendo, altresì, i poteri per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od opportune per l'iscrizione della presente delibera nel suddetto Registro.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore quattordici scioglie la seduta.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale sotto le lettere **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione ma omessane la lettura per dispensa avutane del Comparente.

Ai fini della registrazione si richiedono le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 82, Decreto Legislativo n. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al Comparente, il quale dichiara di approvarlo perché conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrive alle ore quattordici.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e in parte di mio pugno su due fogli di cui occupa sette facciate e quanto sin qui della presente ottava.

F.to Paolo Cornaglia Ferraris

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

CRÉDIT AGRICOLE

Allegato al n. 14804 di Repertorio

e al n. 6718 di Raccolta sub. " A "

Distinta

Lista firmatari		
Firmatario VITTORIO BRACCO	Codice Fiscale BRCVTR57M18L741I	Firmata il 27/06/22 0.00

Dettaglio Distinta					
Ragione Soc./ Intestatario	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA				
Tipo operazione	Bonifico SEPA	Coordinate bancarie	06230107050000040545574		
Stato distinta	Acquisita da Banca			**Tipo conto**	
Esito ordinante	Bon.Esito Ordinante (TRF)	Data esecuzione	27/06/2022		
N° Disposizioni	1	**Totale Importi**	20.000,00	**Divisa**	EUR
Data Creazione	27/06/2022	Data e ora spedizione	27/06/2022 12.47.55	Data e ora a disp. banca	27/06/2022 12.48.17
Tipologia Bonifico	SEPA				

Dettaglio Disposizioni

Beneficiario	IBAN Beneficiario	BIC	Importo	Descrizione	CRO/ CRI / numero
FONDAZIONE AUT AUT	IT21X0623010705000041065233		20.000,00	incremento fondo di dotazione per person	

CRÉDIT AGRICOLE

Dettaglio bonifico SEPA

Dati Beneficiario

Beneficiario	FONDAZIONE AUT AUT	**Coordinate Bancarie**	IT21X0623010705000041065233
Beneficiario Effettivo	-	**BIC / SWIFT**	INTERNO
Indirizzo	-	**Banca**	-
		Agenzia	LA SPEZIA SEDE

Dati Bonifico

Causale	COSTITUZIONE PATRIMONIO MINIMO GARANTITO ETS _ QUOTA AGAPO ODIV	**Importo**	5.000,00 €
Causale E2E	-	**Causale ISO**	-
Intestazione c/c addebito	40560041		
Data Inserimento	27/06/2022	**Ordinante**	A.G.A.P.O. ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTI
Data Esecuzione	27/06/2022	**Data Valuta Beneficiario**	27/06/2022
Stato	Pagato	**Transaction ID (*)**	06230977762178034899999070031T
Alta Priorità	No	**Avviso ordinante**	No
		Avviso beneficiario	No

(solo compito Fiorani)

Bonifico Italia

ORDINANTE			
Nome Ordinante	FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO ONLUS		
ABI	IT18B0200810700000102984386		
Indirizzo Ordinante	LOCALITA' VIA NUOVA, 45		
Località Ordinante	19020 BOLANO	Cap Ordinante	
BENEFICIARIO			
Nome Beneficiario	fondazione AUT AUT		
Indirizzo		C.A.P.	
Comune		Provincia	
Coordinate	IT21X0623010705000041065233		
DETTAGLIO BONIFICO			
Importo	5.000,00	Divisa	EUR
Motivazione	VERSAMENTO QUOTA PER 'FONDO FONDAZIONE' PERSONALITA' GIURIDICA	Data inserimento	23.06.2022
Provenienza		Data valuta banca beneficiaria	24.06.2022
Riferimento		Data esecuzione	23.06.2022
CRO/TRN	1101221740303993	Stato	ESEGUITO
Note/Causale Analitica		Tipo bonifico	SEPA

Paolo Consolo Revelli

Allegato al n. 14.809 di Repertorio e al n. 6.718 di Raccolta sub "B"

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

ARTICOLO 1

(Costituzione, Denominazione e normativa applicabile)

1.1Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa di CORRADINO ANDREA, BARICHELLI ROBERTO, BRINETTI ALBERTO, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE AUT AUT AUTONOMIA AUTISMO E.T.S."** - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata, dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

ARTICOLO 2

(Sede)

2.1.La Fondazione ha sede legale in La Spezia, con indirizzo attuale in via Domenico Chiodo n.36.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dei patti associativi.

ARTICOLO 3

(Scopo)

3.1 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, ha lo scopo di promuovere la capacità di sviluppare una vita autonoma da parte di persone affette da disturbo pervasivo dello sviluppo (disabilità intellettiva) e quindi di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona affetta da disabilità intellettiva;

3.2. La Fondazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi.

3.3.La Fondazione, persegue in particolare lo scopo di dare sostegno alle famiglie che convivono con soggetti affetti da disabilità intellettiva.

In particolare, la Fondazione opererà con i seguenti obiettivi :

1. costruire programmi e contesti nei quali il tema della disabilità intellettiva trovi organica risposta, in sintonia e sinergia con altre iniziative e contesti;

2. contribuire ad un nuovo modello di Welfare nel quale le istituzioni pubbliche e private concorrano alla realizzazione di servizi alla persona affetta da disabilità intellettiva, contemperando la sostenibilità economica con l'efficienza ed equità della spesa pubblica e privata.

ARTICOLO 4

(Attività)

4.1. La Fondazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.117 del 2017, per il raggiungimento dei suoi scopi ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; in particolare assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti affetti da disabilità intellettiva e delle loro famiglie, proponendosi di garantire loro una migliore qualità della vita ed una corretta gestione delle esigenze quotidiane, ivi compresa l'organizzazione e gestione di centri e strutture rivolti a tale scopo, idonei a favorire l'aggregazione ed il coinvolgimento degli affetti da disabilità intellettiva , sia tra di essi che tra i neurotipici, quali centri di assistenza

diurni, residenze protette, soggiorni di vacanza;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed in particolare la formazione, e la promozione dell'educazione dei soggetti autistici e disabili intellettivi al fine di consentire loro un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, garantendo loro una vita partecipativa e di relazione;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta anche sinergicamente con altri enti, sia pubblici che privati, nel settore della disabilità intellettiva, secondo le modalità definite dal D.P.R. n. 135/2003;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs n.117 del 2017;

f) prestazioni di servizi generali di assistenza in favore dei componenti delle famiglie delle persone affette da disabilità intellettiva, nel supporto sia morale sia materiale della persona in funzione delle necessità manifestatasi vita natura durante.

g) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (es. povertà educativa) ;

i) attività di carattere residenziale anche temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.

141, e successive modificazioni;

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

n) beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di soggetti affetti da disabilità intellettiva o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà svolgere attività diverse rispetto da quelle di interesse generale, strumentali e secondarie rispetto al suo oggetto principale purché entro i limiti stabiliti dall'articolo 6 del D.lgs. n.117 del 2017.

4.3.Fermo restando che l' individuazione di cui all'art. 41.1. e 4.1. è operata dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà, fra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi

analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. La Fondazione potrà inoltre costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento di scopi statutari;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

f) istituire ed erogare premi e borse di studio per realizzare ricerche e programmi formativi, indagini statistico/epidemiologiche, genetico metaboliche, neurobiologiche, e/o relative a qualunque aspetto rilevante riguardante la disabilità intellettiva;

g) svolgere attività di formazione attraverso la istituzione di scuole, corsi, seminari, workshop, attinenti ai settori d'interesse della Fondazione;

4.4 Per ciascuna iniziativa o attività intrapresa, la Fondazione stessa dovrà valutare preventivamente la formula di gestione presentata dalle strutture, attraverso il reperimento delle conoscenze dirette e lo sviluppo di una rete di relazioni per indirizzare ed inquadrare adeguatamente la formula di gestione delle strutture, compresa la fase di formazione, nonché valutare e programmare le fasi di costituzione, avviamento e continuità.

ARTICOLO 5

(Volontari e Lavoratori Dipendenti)

5.1. La Fondazione ai sensi dell'art. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 e della

Norma Applicabile, può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di lavoratori dipendenti e di volontari.

5.2. Qualora si avvalga dell'opera dei volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del CTS.

5.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

ARTICOLO 6

(Durata)

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

Membri

ARTICOLO 7

(Fondatori e Partecipanti Fondatori)

7.1 Sono Membri della Fondazione :

- Fondatori;

- Partecipanti;

7.2. I Fondatori sotto elencati sono i soggetti che hanno promosso la costituzione della Fondazione, contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale e sottoscritto l'atto costitutivo:

- “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA”
- “A.G.A.P.O. O.d.V. ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PRONTO ORIZZONTE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO“
- “FONDAZIONE IL DOMANI DELL’AUTISMO ETS”

7.3 Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minime determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto.

7.4. Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni anche aventi sede all’Estero.

ARTICOLO 8

(Partecipanti)

8.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non

inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Più in generale sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

8.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

8.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione: "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA", "A.G.A.P.O. O.d.V. ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PRONTO ORIZZONTE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", - "FONDAZIONE IL DOMANI DELL'AUTISMO "ETS".

b) Partecipanti Benemeriti [in alternativa: Partecipanti Onorari], i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

ARTICOLO 9

(Pluralità dei Partecipanti)

La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità di tutti i Partecipanti è da considerare come fattispecie di scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 10

(Diritti e Obblighi dei Partecipanti)

10.1. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali ove si esplica l'attività della Fondazione.

10.2. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

ARTICOLO 11

(Ammissione ed Esclusione dei Partecipanti)

11.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora in avanti "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la

Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

11.2. La Fondazione può respingere la Domanda con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

– inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

11.3. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- inosservanza e/o mancata regolarità contributiva-previdenziale-fiscale-normativa tale da impedire in tutto o in parte l'espletamento delle attività statutaria

- trasformazione, fusione e scissione;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.4. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

11.5. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso. La Deliberazione di esclusione viene comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.6. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione a cui essa va indirizzata la domanda applicandosi la procedura di cui all'art. 23, comma 2 e art. 23, comma 2 e 3,CTS.

ARTICOLO 12

(Recesso)

12.1 I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ivi compreso il versamento della quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la dichiarazione. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

12.2. I Fondatori non possono essere in alcun caso esclusi dalla Fondazione.

12.3. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla

restituzione delle quote o contributi versati.

12.4 La dichiarazione di recesso deve avvenire mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

12.5. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

TITOLO III

Patrimonio e Fondo di Gestione

ARTICOLO 13

(Patrimonio)

13.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa ed è fissato in euro **30.000,00= (trentamila virgola zero zero).**

13.2. In ogni caso il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o dai Partecipanti;

– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

– dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da

Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

13.3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

13.4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5,d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio adottare ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno da criteri di perizia, prudenza e diligenza, ivi compreso deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero alla fusione, ove consentita.

ART. 14

(Fondo di Gestione)

14.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;

e) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano

espressamente destinate al fondo di dotazione;

f) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

g) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti;

h) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

14.2. Le risorse del Fondo di gestione sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Patrimonio destinato a uno specifico affare)

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare a maggioranza assoluta l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli art. 2447-bis e sgg. c.c.

ART. 16

(Raccolta Fondi)

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n.117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, liberalità e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n.117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO IV

Esercizio Finanziario

ART. 17

(Esercizio Finanziario)

17.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale ove possibile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 maggio successivo il bilancio di esercizio di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

17.2. Per la formazione del bilancio di esercizio si osserva quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

17.3.La Fondazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, adotta il bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.

Entro il mese di giugno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare di adottare il bilancio sociale facoltativamente anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

17.4.In ogni caso, la Fondazione assicura le condizioni di massima

trasparenza e conoscibilità verso utenti, lavoratori e soggetti portatori di interessi sulla propria attività.

ART. 18

(Divieto di Distribuzione)

18.1. Ai sensi dell'art 8, comma 1, d.lgs n.117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

18.3. La Fondazione potrà investire le eventuali disponibilità liquide in strumenti finanziari perseguendo unicamente ed esclusivamente l'obiettivo di preservare la consistenza patrimoniale.

TITOLO V

SISTEMA DI GOVERNACE

ARTICOLO 19

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente e il Vicepresidente;

– il Direttore Generale:

– il Comitato Scientifico;

– l'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

ARTICOLO 20

(Consiglio di Amministrazione)

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, sino ad un massimo di 7 (sette) . La sua composizione sarà la seguente:

a) fino a 4 (quattro) membri nominati dai Fondatori Partecipanti;

b) fino a 3 (tre) membri nominati dai componenti sub lettera a) che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

20.2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo:

a) revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero nel caso sub art. 20.1, lett. b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante;

b) incompatibilità;

c) dimissioni.

I mandati dei consiglieri subentrati successivamente alla nomina del Consiglio di amministrazione, scadono alla data di scadenza del Consiglio nel quale sono subentrati, salvo rinnovo.

20.3. I Consiglieri di Amministrazione prestano, di norma, la propria opera a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di

amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, qualora fosse necessario per particolari situazioni di frequenza o intensità degli impegni istituzionali, può deliberare un compenso, sotto forma di gettone di presenza, secondo il quantum stabilito dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime ed entro i limiti di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

20.4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art. 20.1, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica fino allo spirare del termine degli altri Consiglieri.

20.5. Il Consiglio di Amministrazione, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, determina, in conformità con gli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione stessa e verifica i risultati della gestione amministrativa.

In particolare, il Consiglio provvede a:

1) approvare il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, nonché le altre relazioni;

2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 11

possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;

4) individuare le aree di attività della Fondazione;

5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione della Fondazione a società di capitali;

6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;

9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;

10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e i relativi limiti;

11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

20.6. Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori.

20.7. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 21

(Convocazione e Quorum)

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e con almeno 10 giorni di preavviso; in caso di motivate ragioni di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Alla prima convocazione per l'insediamento del Consiglio provvede il Consigliere anagraficamente più anziano.

21.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

21.3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

21.4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente almeno la metà (ovvero, nel caso siano numero dispari, la maggioranza) dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

21.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità di legge.

ARTICOLO 22

(Il Presidente)

22.1. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico. É nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

22.2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, nonché i poteri di amministrazione e gestione che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo ad avvocati e procuratori ad lites l'incarico per la difesa della Fondazione.

22.3. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 23

(Il Direttore Generale)

23.1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza

nella gestione di fondazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica, aventi scopi di solidarietà sociale, nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse contemplate nel presente Statuto. La delibera di nomina deve far constatare la presenza dei requisiti posseduti e determinare il compenso del Direttore Generale. Il Direttore Generale resta in carica 4 anni, a meno di: a) revoca, da parte dell'organo che lo ha nominato, prima della scadenza del mandato; b) incompatibilità; c) dimissioni.

23.2. Il Direttore Generale della Fondazione esercita le funzioni di amministrazione che gli sono conferite dal Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione, tenendo comunque conto dei poteri di gestione e di amministrazione conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

23.3. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

-provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- identifica una strategia per la raccolta di fondi e di lasciti testamentari;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente predispone il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24

(Comitato Scientifico)

24.1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

24.2. I membri del Comitato Scientifico svolgono la propria attività a titolo gratuito, si confrontano, anche in via telematica, si riuniscono almeno due volte all'anno e godono di un rimborso spese documentato, secondo il limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime, per ciascuna delle due riunioni.

ARTICOLO 25

(Organo di Controllo e Revisione Contabile)

25.1 L’Organo di controllo è costituito ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. L’Organo di controllo resta in carica 4 anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

25.2 L’Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

25.3 L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore.

25.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

25.5 L’Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

25.6 L'Organo di controllo fornisce la propria prestazione a titolo gratuito e gode del rimborso spese forfettario, sotto forma di gettone di presenza e assorbe ogni ulteriore onere e/o costo, secondo il quantum stabilito dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime, per le riunioni convocate dal Presidente nelle quali sia essenziale la sua presenza.

25.7 Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore, il Consiglio di amministrazione altresì nomina, con le medesime modalità di cui all'articolo 21.1, un organo di revisione contabile monocratico, ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore. In tal caso, l'Organo di controllo non esercita le funzioni di revisione contabile.

ARTICOLO 26

(Condizioni di Lavoro)

La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 27

(Estinzione e Devoluzione del Patrimonio)

27.1.Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod.civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

27.2.Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n.117 del 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall' Ufficio del Registro Unico del Terzo

Settore (RUNTS).

27.3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi le stesse e medesime finalità statutarie di cui all'art. 4 del presente atto.

ARTICOLO 28

(Liquidazione)

28.1.Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp.att. cod.civ.

28.2. Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del Pubblico Ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

28.3. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali.

28.4. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza.

ARTICOLO 29

(Modificazioni dello Statuto)

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dai Fondatori.

TITOLO VII

ARBITRATO

ARTICOLO 30

(Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite in via esclusiva alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà composto da tre arbitri, due dei quali rispettivamente scelti da ciascuna delle parti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui una delle parti abbia comunicato all'altra la nomina del proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, mediante ricorso al Presidente del Tribunale della Spezia, da depositare entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la nomina del secondo arbitro. Qualora una delle parti non nomini il proprio arbitro di parte nei termini sopra indicati, tale arbitro sarà anch'esso nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia su richiesta dell'altra parte. L'arbitrato avrà carattere rituale e sede alla Spezia.

F.to Paolo Cornaglia Ferraris

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio